

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 255/GRFVG del 08/01/2024

SAPI - PN/AIA/114

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte della SOCIETA' AGRICOLA GEO DI GALLO MARCO & C. S.S., dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Montereale Valcellina (PN).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale n. 22295/2014;

**Vista** la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (Attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il DM 25 febbraio 2016 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2022, n. 0119/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone

vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per

il triennio 2023 - 2024 – 2025”;

**Vista** la domanda del 31 gennaio 2023, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 13 marzo 2023, assunta al protocollo regionale n. 147798 del 13 marzo 2023, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA GEO DI GALLO MARCO & C. S.S. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Tagliamento, 3, frazione Pozzo, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 27-bis, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) in relazione ad un insediamento suinicolo, sito nel Comune di Montereale Valcellina (PN), località Partidor;

**Considerato** che con l'istanza di PAUR il Gestore intende acquisire la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), il permesso di costruire e l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);

**Considerato** che:

- 1) l'istanza è stata presentata per la realizzazione di un nuovo capannone (2B), per l'adeguamento del capannone esistente (1A) e per la realizzazione di una vasca per lo stoccaggio degli effluenti;
- 2) l'attività rientra tra quelle indicate al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo medesimo "allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg)" e rende necessaria l'acquisizione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA);

**Vista** la nota prot. n. 153142 del 15 marzo 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha comunicato al Comune di Montereale Valcellina (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che è disponibile nel sito internet regionale, su apposito link, la domanda del Gestore (prot regionale n. 147798/2023) e tutta la documentazione tecnica alla stessa allegata;
- 2) ha invitato i soggetti sopra menzionati a verificare, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, l'adeguatezza e la completezza della documentazione pubblicata sul sito internet regionale, comunicando la necessità di eventuali integrazioni;

**Preso atto** che:

- 1) con la nota prot. n. 170101 del 23 marzo 2023 il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che il parere favorevole relativo alla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza è già stato rilasciato con nota prot. n. 14578 del 14 marzo 2022 nell'ambito del Piano Attuativo Comunale (PAC) per l'ampliamento dell'allevamento di suini della Società Agricola GEO di Gallo Marco & C. S.S.;
- 2) con la nota prot. n. 3043 del 27 marzo 2023, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 177458, il Comune di Montereale Valcellina ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire e al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento zootecnico;
- 3) con la nota prot. n. 193040 del 3 aprile 2023, il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del decreto legislativo 152/2006;
- 4) con la nota prot. n. 10536 /P / GEN/ AUT del 3 aprile 2023, assunta nella medesima data al protocollo regionale n. 193326, ARPA FVG ha ritenuto opportuno che il documento Studio di impatto ambientale presentato dal Proponente venisse ripresentato seguendo le indicazioni dell'Allegato VII del D. Lgs. 152/2006 e delle Linee Guida SNPA n. 28/2020 e che il documento Valutazione previsionale di

impatto odorigeno venisse ripresentato relazionando sugli esiti della procedura di VAS riguardante l'allevamento in esame, valutando gli impatti olfattivi cumulativi ed informando adeguatamente in merito ad eventuali situazioni di disturbo odorigeno pregresse;

5) con la nota prot. n. 209349 dell'11 aprile 2023, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha concordato con quanto espresso ARPA FVG

con il proprio parere, riguardo al mancato recepimento delle indicazioni operative delle Linee Guida SNPA n. 28/2020 e, in merito alla Valutazione di Incidenza, stante la localizzazione dell'allevamento in parola a confine sia con la ZPS IT3311001 "Magredi di Pordenone" che con la ZSC IT3310009 "Magredi del Cellina", il Servizio stesso ha comunicato che, ai sensi della DGR n. 1183/2022, il Proponente, prima della presentazione dell'istanza di PAUR, avrebbe dovuto effettuare la procedura di Screening di Incidenza (livello I) con il competente Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche oppure ripresentare l'istanza di PAUR, integrandola con la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza;

**Vista** la nota prot. n. 215656 del 12 aprile 2023, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni di cui alla nota di ARPA FVG e il parere del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestale ed ittiche, che attesta la non necessità della procedura della Valutazione di incidenza, ovvero la documentazione relativa alla valutazione di incidenza che verrà ricompresa nella procedura di valutazione di impatto ambientale;

**Vista** la nota del 12 maggio 2023, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 277689, con le quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 12 aprile 2023;

**Vista** la nota prot. n. 286803 del 16 maggio 2023, con la quale il Servizio competente:

1) ha comunicato al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile:

a) che la documentazione presentata dal Gestore è disponibile, su apposito link, sul sito internet regionale;

b) che in data 16 maggio 2023, è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 27-bis, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, l'avviso al pubblico sul sito istituzionale della Regione FVG, ricordando al Comune di Rive d'Arcano che è tenuto a darne informazione nel proprio albo pretorio informatico;

c) che la pubblicazione di avviso al pubblico tiene luogo alle comunicazioni di avvio del procedimento di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge 241/1990;

2) ha chiesto al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di trasmettere il parere di competenza entro il 7 luglio 2023;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico;

**Preso atto** che:

1) con la nota prot. n. 320271 del 31 maggio 2023, il Servizio gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha ribadito quanto espresso nella propria

nota del 3 aprile 2023 (protocollo regionale n. 193040/2023), ossia di non rilevare scarichi di acque reflue di propria competenza;

2) con nota prot. n. 47409 del 22 giugno 2023, assunta al protocollo regionale n. 366620 del 23 giugno 2023, l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha ritenuto di non rilevare, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, motivi e/o pareri ostativi all'istanza di PAUR presentata dal Gestore;

3) con nota prot. n. 21521 /P / GEN/ DTS del 3 luglio 2023, assunta al protocollo regionale n. 388920 del 4 luglio 2023, ARPA FVG ha espresso le proprie valutazioni e chiesto di acquisire documentazione integrativa in materia di VIA all'istanza presentata;

4) con nota prot. n. 389013 del 4 luglio 2023, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha espresso la necessita di acquisire documentazione integrativa all'istanza presentata;

5) con nota prot. n. 22072 /P / GEN/ AIA del 7 luglio 2023, assunta al protocollo regionale n. 400423 del 10 luglio 2023, ARPA FVG ha espresso le proprie valutazioni e chiesto di acquisire documentazione integrativa in materia di AIA all'istanza presentata;

6) con nota prot. n. 6549 del 7 luglio 2023, assunta al protocollo regionale n. 400699 del 10 luglio 2023, il Comune di Montereale Valcellina ha precisato che la documentazione relativa alla richiesta di rilascio del permesso di costruire risulta completa e non necessita, pertanto, di ulteriori integrazioni;

7) con nota prot. n. 404657 dell'11 luglio 2023, il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha ritenuto necessario acquisire documentazione integrativa all'istanza presentata;

**Vista** la nota prot. n. 413135 del 14 luglio 2023, con la quale il Servizio competente ha chiesto al Gestore di inviare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, le integrazioni di cui alle note di ARPA FVG del 3 e 7 luglio 2023, alla nota del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile datata 4 luglio 2023 e alla nota del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile datata 11 luglio 2023;

**Vista** la nota prot. n. 418270 del 18 luglio 2023, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha chiesto all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) di fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, un parere in merito al numero massimo di capi accasabili dal Gestore, in considerazione del fatto che la categoria merceologica allevata è quella del suino da carne con macellazione prevista tra i 125 e 135 Kg (suino intermedio);

**Vista** la nota del 7 agosto 2023, assunta al protocollo regionale n. 459748 dell'8 agosto 2023, con la quale il Gestore ha inviato la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 14 luglio 2023;

**Vista** la nota prot. n. 59921 del 10 agosto 2023, assunta al protocollo regionale n. 467324 dell'11 agosto 2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a riscontro della nota regionale del 18 luglio 2023, ha espresso il proprio parere riguardo al numero di capi accasabili nell'allevamento;

**Viste** le note prot. n. 473472 del 17 agosto 2023 e prot. n. 473473 del 17 agosto 2023, con le quali il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, la documentazione integrativa presentata dal Gestore con la nota del 7 agosto 2023 e il parere espresso da ASFO riguardo alla determinazione della capacità produttiva dell'allevamento di suini del Gestore, in risposta a specifica richiesta del Servizio

competente;

2) ha convocato, per il giorno 22 settembre 2023, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

**Visto** il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi del 22 settembre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) la Conferenza di servizi ha preso atto:

a) che dalla verifica del pagamento degli oneri istruttori relativi all'Autorizzazione Integrata Ambientale, risulta che la tariffa dovuta ai sensi del D.M. 24/04/2008 e della L.R. 11/2009, pari a € 975,00, è stata interamente versata;

b) che il pagamento degli oneri istruttori in materia di VIA, pari a 588,67 €, dovuti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1834 del 26 novembre 2021, pubblicata sul BUR n. 49 del 9 dicembre 2021, è stato effettuato in data 24/02/2023;

2) il rappresentante della Regione ha ricordato che:

- con la nota prot. n. 170101 del 23 marzo 2023 il Servizio difesa del suolo della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato che il parere favorevole relativo alla compatibilità idraulica ai fini dell'invarianza è già stato rilasciato con nota prot. n. 14578 del 14 marzo 2022 nell'ambito del Piano Attuativo Comunale (PAC) per l'ampliamento dell'allevamento di suini della Società Agricola GEO di Gallo Marco & C. S.S.;
- con la nota prot. n. 3043 del 27 marzo 2023, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 177458, il Comune di Montereale Valcellina ha espresso parere favorevole al rilascio del permesso di costruire e al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in suolo delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dall'insediamento zootecnico, successivamente ribadito con nota prot. n. 6549 del 7 luglio 2023, assunta al protocollo regionale n. 400699 del 10 luglio 2023;
- con la nota prot. n. 193040 del 3 aprile 2023, il Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha comunicato di non rilevare scarichi di acque reflue di competenza autorizzativa del Servizio stesso, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, successivamente ribadito con nota prot. n. 320271 del 31 maggio 2023;
- con nota prot. n. 47409 del 22 giugno 2023, assunta al protocollo regionale n. 366620 del 23 giugno 2023, l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha ritenuto di non rilevare, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, motivi e/o pareri ostativi all'istanza di PAUR presentata dal Gestore;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

a) della nota prot. n. 59921 del 10 agosto 2023, assunta al protocollo regionale n. 467324 dell'11 agosto 2023, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a riscontro della nota regionale del 18 luglio 2023, ha espresso il proprio parere riguardo al numero di capi accasabili nell'allevamento;

b) della nota prot. n. 473473 del 17 agosto 2023, con la quale il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento ha trasmesso la citata nota di ASFO del 10 agosto 2023;

c) della nota prot. n. 30419 /P / GEN/ AIA del 21 settembre 2023, assunta al protocollo regionale n. 541407, nella parte in cui ARPA FVG ha rimandato all'ASFO la valutazione sulla congruità delle aree infermeria dell'allevamento, così come descritte nella documentazione presentata dal Gestore;

4) il rappresentante della Regione ha ricordato che la capacità produttiva deve essere riferita alla superficie utile di stabulazione, intesa come l'area disponibile al netto delle aree dedicate ai box infermeria, truogolo ed abbeveratoi;

5) il Gestore, a tale proposito, ha dichiarato che:

- la categoria merceologica allevata è quella del suino da carne con macellazione prevista tra i 125 ed i 135 kg (suino cosiddetto "intermedio");
- l'allevamento verrà condotto con uno sfoltimento dei cosiddetti fioroni previsto pari al 30%, comprensivo della mortalità;
- quale locale di infermeria vengono utilizzati i collegamenti tra il capannone 2B di progetto e quelli adiacenti.

6) il rappresentante di ASFO, sulla base di quanto espresso dal Gestore nell'ambito della conferenza di servizi, ha dichiarato che potranno essere accasati un numero massimo di capi pari a 3.874, purché, in ogni momento temporale del ciclo ed in relazione alle modalità di sfoltimento, vengano sempre rispettati i parametri del benessere animale previsti dal D. Lgs. 122/2011 e che resta in capo ad ASFO il controllo del rispetto della normativa sul benessere animale;

7) la Conferenza di servizi ha preso atto che il numero di capi accasabili definito dall'ASFO differisce da quello indicato nella documentazione presentata;

8) la Conferenza dei servizi, considerato che gli impatti ambientali mutano in ragione della capacità di allevamento, ha ritenuto che la documentazione presentata debba essere aggiornata;

9) il rappresentante della Regione ha completato la lettura della nota prot. n. 30419 /P / GEN/ AIA del 21 settembre 2023, con la quale ARPA FVG, relativamente all'Autorizzazione Integrata Ambientale, ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto integrazioni e ha proposto delle prescrizioni;

10) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 30321 /P / GEN/ DTS del 21 settembre 2023, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 538563, con la quale ARPA FVG, relativamente alla Valutazione di Impatto Ambientale per un allevamento con un numero di capi pari a 2.980, come indicato nella nota dell'ASFO dell'11 agosto 2023, ha espresso le proprie valutazioni e ha proposto la formulazione di una condizione ambientale in merito all'abbattimento degli odori;

11) il rappresentante del Servizio valutazioni impatto ambientale, valutate le considerazioni espresse nel parere di ARPA (prot. reg. n. 538563 del 21 settembre 2023), ha ritenuto necessario che il Gestore trasmetta:

- una nuova simulazione dell'impatto odorigeno che tenga conto della capacità produttiva indicata dall'ASFO e della tipologia di animale allevato dichiarata dal gestore in questa sede e di tutti le soluzioni impiantistico-gestionali (ad esempio la copertura di tutte le vasche in progetto ed esistenti), al fine di consentire il rispetto del valore di 4 O.U./mc definito dal decreto direttoriale dd. 28/06/2023 ("Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art 272 bis del d. Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal *Coordinamento Emissioni*");
- un eventuale aggiornamento della documentazione grafica relativa alle vasche (esistenti e di progetto), con l'evidenza delle coperture.

12) il rappresentante della Regione, sulla base di quanto emerso nell'ambito della Conferenza di servizi in merito al numero di capi accasabili e alla problematica degli odori di cui alla nota dell'ARPA del 21 settembre 2023 (prot. reg. n. 538563 del 21/09/2023), ha ritenuto necessario, per il rilascio dell'AIA, che il Gestore fornisca le seguenti integrazioni:

- una planimetria con l'indicazione dell'area dedicata all'infermeria;
- un piano di gestione degli odori, in riferimento alle BAT 1 e 12;
- i cartellini dei mangimi relativi ai suini di peso compreso tra i 60 ed i 100 kg;
- la stima del consumo annuale di mangime per il numero e la tipologia di capi accasabili stabilito in sede di conferenza di servizi;

- il rapporto siero/mangime, dal momento che nella scheda D della documentazione presentata viene inserito il consumo di siero;
- il ricalcolo delle emissioni con il software BAT Tool, tenendo conto dei dati riportati ai due punti precedenti e dell'eventuale copertura dalle vasche, fornendo, altresì, la scheda di dettaglio del calcolo dell'azoto aziendale escretato.

13) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto indispensabile, per il completamento dell'iter istruttorio, richiedere integrazioni a quanto presentato dal Gestore;

14) la Conferenza di servizi ha ritenuto, pertanto, che il Gestore debba trasmettere all'Autorità competente, entro 20 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, le seguenti integrazioni:

1. integrazioni secondo quanto richiesto in questa sede dal rappresentante delle Regione per il rilascio dell'AIA;
2. integrazioni secondo quanto richiesto in questa sede dal rappresentante del Servizio valutazioni ambientali ai fini della Valutazione di impatto ambientale;
3. integrazioni secondo quanto richiesto da ARPA nella nota relativa all'AIA allegata al presente verbale.

**Vista** la nota prot. n. 547139 del 25 settembre 2023, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 settembre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto al Gestore di inviare, entro 20 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

**Vista** la nota del 10 ottobre 2023, assunta al protocollo regionale n. 592852 dell'11 ottobre 2023, con la quale il Gestore ha inviato le integrazioni richieste con la nota regionale del 25 settembre 2023;

**Vista** la nota prot. n. 597640 del 12 ottobre 2023, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, le integrazioni fornite dal Gestore con la nota del 10 ottobre 2023;

2) ha convocato, per il giorno 7 novembre 2023, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

**Visto** il verbale della seconda Conferenza di servizi del 7 novembre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura del Permesso di Costruire n. 006/2023PC, rilasciato dal Comune di Montereale Valcellina e trasmesso con la nota prot. n. 10739 del 20 ottobre 2023, assunta al protocollo regionale n. 630957 del 23 ottobre 2023;

2) il rappresentante della Regione, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura, richiamata nel Permesso di Costruire, ha precisato che, come previsto dall'allegato IX alla parte II del D. Lgs. 152/2006, l'autorizzazione allo scarico verrà ricompresa nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e che, conseguentemente, la sua durata sarà pari a quella dell'AIA stessa;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 81841 del 6 novembre 2023, assunta al protocollo regionale n. 670026 del 7 novembre 2023, con la quale l'ASFO ha confermato il parere espresso con la nota del 22 giugno 2023, non rilevando, dal punto di vista igienico-sanitario, motivi e/o pareri ostativi all'istanza di PAUR;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 35961 /P / GEN/ AIA del 6 novembre 2023, assunta al protocollo regionale n. 669982 del 7 novembre 2023, con la quale ARPA FVG ha espresso le proprie valutazioni in merito alla VIA e all'AIA;

5) il rappresentante del Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, valutata la nota dell'ARPA, ha ritenuto necessario proporre alla Commissione VIA una condizione ambientale che preveda la copertura delle vasche al fine di garantire il rispetto del valore di 4 O.U<sub>e</sub>/mc definito dal decreto direttoriale dd. 28/06/2023 ("Approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'art 272 bis del d. Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività elaborato dal *Coordinamento Emissioni*") e ha dichiarato che, a breve, il progetto verrà valutato dalla Commissione stessa;

6) la Conferenza di servizi, a seguito di successiva discussione, ha ritenuto necessario attendere gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, ha aggiornato la seduta al giorno 1 dicembre 2023;

**Vista** la nota prot. n. 677704 del 9 novembre 2023, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il verbale della conferenza di servizi del 7 novembre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha convocato, per il giorno 1 dicembre 2023, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR);

**Visto** il verbale della terza Conferenza di servizi dell'1 dicembre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura del decreto del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 54405/GRFVG del 20 novembre 2023, con il quale è stata pronunciata la compatibilità ambientale del progetto presentato dalla Società GEO di Gallo Marco & C. S.S. per un allevamento di suini di capacità massima pari a 3.874 posti suino finalizzato alla produzione del suino semi-pesante (125 – 135 kg).

2) il Gestore ha dichiarato che i servizi igienici ubicati all'interno del capannone adibito a magazzino assolvono anche alla funzione di zona filtro di cui D.M. 28 giugno 2022 concernente "*Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini*";

3) il rappresentante della Regione ha precisato di aver provveduto ad effettuare la simulazione delle emissioni in atmosfera con il software Bat tool, come da report allegato al presente verbale, inserendo i dati dei cartellini dei mangimi ed un peso medio pari a 80 kg, corrispondente alla tipologia di allevamento che il gestore intende condurre e che detta simulazione evidenzia il rispetto del BAT-AEL previsto per l'ammoniaca;

4) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, sulla base dei pareri pervenuti;

5) il Gestore, in riferimento all'applicazione delle BAT, ha rivalutato lo stato di applicazione e/o il campo note in particolare per:

- BAT 1;
- BAT 9;
- BAT 12;

- BAT 13 e.1;
- BAT 13 g.1 e 13 g.2;
- BAT 16 b.3;
- BAT 18 f;
- BAT 20;
- BAT 21;
- BAT 22;
- BAT 30 a.0 e 30 a.1.

6) la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha integrato e modificato la relazione istruttoria per il rilascio dell'AIA sulla base delle osservazioni degli intervenuti, e ha quindi proceduto alla sua approvazione;

7) la Conferenza di servizi, considerato che in data odierna è stata sottoscritta la relazione istruttoria per il rilascio dell'AIA, ha espresso parere favorevole al rilascio del PAUR, alle condizioni del Permesso di costruire n. 006/2023PC del 19 ottobre 2023 rilasciato dal Comune di Montereale Valcellina, alle condizioni riportate nel decreto n. 54405/GRFVG del 20 novembre 2023 del Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile relativamente alla VIA e alle condizioni della relazione istruttoria AIA;

**Vista** la nota prot. n. 741489 del 4 dicembre 2023, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di Montereale Valcellina (UD), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), al Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile e al Servizio Gestione risorse idriche della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il verbale della conferenza di servizi dell'1 dicembre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere al rilascio, a favore della Società Agricola Geo di Gallo marco & C. S.S., dell'autorizzazione integrata ambientale per l'allevamento avicolo sito nel comune di Montereale Valcellina (PN);
- 2) di ricordare al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

## **DECRETA**

**1.** La SOCIETA' AGRICOLA GEO DI GALLO MARCO & C. S.S. con sede legale nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Tagliamento, 3, frazione Pozzo, è autorizzata all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 Kg), presso l'installazione sita nel Comune di Montereale Valcellina (PN), località Partidor.

### **Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio**

**1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:

- a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
- b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;

c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto.

d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### **Art. 2 – Altre prescrizioni**

**1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.

**2. Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente e ad ARPA FVG. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.

### **Art. 3 – Autorizzazioni sostituite**

**1.** L'autorizzazione di cui la presente decreto sostituisce:

a) l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);

b) l'autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### **Art. 4 – Rinnovo e riesame**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in 10 anni (dieci) dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

#### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10, del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

#### **Art. 9 – Disposizioni finali**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

La Società Agricola GEO di Gallo Marco & C. S.S. è un'azienda di tipo familiare ad indirizzo misto cerealicolo-zootecnico che intende costruire un nuovo capannone di ingrasso suini con relativo stoccaggio di effluenti in ampliamento ad un allevamento esistente sito in Comune di Montereale Valcellina (PN), località Partidor; è prevista, inoltre, la ristrutturazione di una parte di un capannone esistente e delle relative pertinenze.

Il relativo Piano Attuativo Comunale (PAC) di iniziativa privata, denominato "Soc. agr. GEO", è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 21/04/2022.

L'area su cui è collocato l'impianto ricade, dal punto di vista urbanistico, in zona E5 "di preminente interesse agricolo", all'interno dei mappali 159 e 179 del foglio 57 del Comune di Montereale Valcellina. A circa 200 m dall'allevamento è localizzata la ZSC IT3310009 "Magredi del Cellina"; su tale aspetto il Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, competente in materia di Valutazione di Incidenza, non ha individuato alcuna interferenza funzionale tra l'area di progetto e gli habitat naturali più prossimi.

L'allevamento è situato in un'area prevalentemente agricola, ad una distanza di circa 400 m dalle prime civili abitazioni, poste in direzione est.

## ATTIVITA' PRODUTTIVA

Attualmente l'attività di allevamento viene condotta nei capannoni 1B e 2, con adesione all'Autorizzazione di carattere generale n. 1559 dd. 05/07/2012 della Provincia di Pordenone, ai sensi dell'art. 272, comma 2 della parte V del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Il gestore intende ristrutturare il capannone 1A e realizzare un nuovo capannone, rientrando, pertanto, nell'attività inquadrabile al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006 (*impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*).

L'attività di allevamento, verrà effettuata nei capannoni indicati di seguito:

- capannone 1, suddiviso in 1A (da ristrutturare) e 1B;
- capannone 2, esistente;
- capannone 2B, da realizzare.

La categoria merceologica che il gestore intende allevare è quella del suino intermedio, che raggiunge un peso finale compreso tra i 125 e i 135 kg a capo.

Il ciclo di allevamento si sviluppa per fasi:

- accasamento di suinetti del peso medio di 27, 5 kg, provenienti da centri di riproduzione ed immessi nei box secondo il criterio dell'uniformità corporeo-ponderale. I lattonzoli vengono abituati gradatamente all'alimentazione a bagnato;
- fase di ingrasso.

Mediamente circa il 27% dei capi, cosiddetti fioroni, raggiunge già dopo 16-17 settimane il peso richiesto per la macellazione, per cui il gruppo viene sfoltito. Successivamente i capi rimanenti vengono caricati approssimativamente dopo 7 settimane. Infine viene effettuata la pulizia degli ambienti di allevamento con idropulitrice ad acqua calda.

La superficie libera totale comprensiva di tutti i capannoni è pari a 2.980 m<sup>2</sup>, come riportato nella tabella seguente:

	n. box	SL per ogni box [m <sup>2</sup> ]	SL totale [m <sup>2</sup> ]
Capannone 1A	8	15,84	126
	48	10,8075	519
Capannone 1B	28	13,201	369
Capannone 2	82	13,2192	1.084
	4	12,6684	50
Capannone 2B	40	20,815	832
		Totale	2.980

In base alla normativa sul benessere animale che prevede la disponibilità di 1 m<sup>2</sup> di superficie per suini di peso superiore a 110 kg, la potenzialità massima di allevamento è pari a 2.980 posti suino per ciclo. Considerato che l'allevamento viene condotto con uno sfoltimento dei cosiddetti fioroni pari a circa il 30%, comprensivo della mortalità, in base a specifiche indicazioni dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, può essere accasato un numero massimo di capi pari a 3.874 (= 2.980 + 30%) per ciclo, purché, in ogni momento temporale del ciclo ed in relazione alle modalità di sfoltimento, vengano sempre rispettati i parametri del benessere animale previsti dal D. Lgs. 122/2011.

### **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

I mangimi vengono acquistati da azienda nazionale. Le formulazioni alimentari degli stessi, riferite a 4 fasi, differiscono a seconda dei fabbisogni di accrescimento dei suini. La composizione della razione è costituita da vari ingredienti e preparata per tutto l'allevamento nella cucina presente in testata al magazzino scorte. Da qui viene pompata e distribuita nei circuiti di ogni unità produttiva tramite tubazione interrata.

### **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

L'acqua viene approvvigionata mediante fornitura da parte del Consorzio idrico Cellina Meduna e messa a disposizione degli animali sia con la razione alimentare che mediante succhiotti antispreco all'interno dei singoli box.

### **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

Date le caratteristiche dei capi allevati e la peculiarità costruttive dell'impianto, non è previsto alcun sistema di riscaldamento degli ambienti di allevamento.

Nei capannoni 1B e 2 la ventilazione è di tipo naturale, con pescaggio dell'aria dalla finestratura laterale ed espulsione dai cupolini. Nei capannoni 2B e 1A il ricambio d'aria è garantito dalla combinazione finestratura – caminelle dotate di apertura a flap, posizionate a campate alternate sulla copertura degli edifici.

### **ENERGIA**

Non essendo presente alcun impianto di riscaldamento, l'unico approvvigionamento energetico è quello elettrico. L'energia elettrica viene fornita dal Sistema Elettrico Nazionale.

### **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua necessario per l'attività di allevamento avviene tramite fornitura da parte del Consorzio idrico Cellina Meduna per un totale di circa 8.000 mc/anno.

### **EMISSIONI**

#### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera prodotte dall'allevamento sono di tipo diffuso, non sono presenti emissioni convogliate. Esse derivano dai locali di stabulazione (finestratura/cupolino ovvero caminelle di aspirazione) e dallo stoccaggio degli effluenti e si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

La quantificazione delle emissioni è stata effettuata, ad esclusione delle polveri, tramite documenti ufficiali specifici per gli allevamenti e con il software BAT-Tool, prendendo in considerazione i locali di allevamento e lo stoccaggio degli effluenti.

Dalle simulazioni effettuate, si evince il rispetto dei BAT-AEPL per l'azoto e il fosforo escreti e del BAT-AEL per le emissioni di ammoniaca.

Per l'abbattimento delle polveri/odori vengono impiegate le seguenti tecniche: strutturazione e dotazione impiantistica degli stabulari tale da consentire temperature relativamente basse dell'aria in entrata, bassa velocità dell'aria sui pavimenti e superfici di stabulazione sufficientemente lisce per pulizie efficienti, alimentazione per fasi a ridotto tenore proteico ed integrazione con aminoacidi di sintesi, gestione controllata della razione, copertura delle vasche di stoccaggio dei liquami.

Le emissioni in atmosfera derivanti dai silos per lo stoccaggio dei mangimi non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D. Lgs. 152/2006.

#### **Scarichi idrici**

Lo scarico di tipo civile deriva dai servizi igienici posizionati all'interno del capannone adibito a magazzino. Le acque bianche sono raccolte in una vasca condensagradi e successivamente convogliate in vasca Imhoff, le acque nere sono

trattate in vasca Imhoff; da quest'ultima, le acque sono disperse mediante impianto di subirrigazione. Tale servizio igienico assolve anche la funzione di zona filtro di cui D.M. 28 giugno 2022 concernente *"Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini"*.

### **Emissioni sonore**

Il gestore identifica come principali sorgenti di rumore il funzionamento dell'impianto di alimentazione, il traffico indotto e gli impianti di ventilazione.

Il Comune di Montereale Valcellina ha approvato il PCCA. L'allevamento in questione ricade all'interno della classe II *"aree prevalentemente residenziali"* e, secondo quanto riportato nella valutazione di impatto acustico redatta a novembre 2022 dal tecnico competente in acustica ambientale, sono rispettati i limiti di immissione e di emissione previsti per l'area.

### **Effluenti di allevamento**

Annualmente vengono prodotti circa 10.000 mc di liquame, stoccato in due vasche circolari coperte, di cui una esistente, ed una prevasca, per una capacità complessiva pari a circa 5.765 mc.

Il capannone 1A ha una pavimentazione totalmente fessurata, con fossa profonda; gli altri capannoni utilizzano il sistema vacuum.

Il liquame raccolto nelle sopra citate vasche circolari viene ceduto ad un impianto di biomassa.

### **ACQUE DI LAVAGGIO**

Gli stabulari sono pulite a fine ciclo con idropulitrice ad acqua calda; le acque di lavaggio sono convogliate alle vasche di stoccaggio degli effluenti.

### **MORTALITÀ DI ALLEVAMENTO**

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009.

Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera, ubicata in prossimità dell'ingresso aziendale, per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

### **RIFIUTI**

L'attività di allevamento determina normalmente anche la produzione di rifiuti pericolosi e/o sanitari, che vengono raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari; i contenitori di stoccaggio sono adeguatamente segnalati e posti in aree sicure.

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 95/2019 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

### **MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES D. LGS. 152/2006**

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

### **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Con decreto n. 54405/GRFVG del 20 novembre 2023 il Direttore centrale della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dalla Società agricola GEO di Gallo Marco & C. S.S. per un allevamento di suini di capacità massima pari a 3.874 posti suino finalizzato alla produzione del suino semi-pesante (125 – 135 kg), con la previsione di una specifica condizione ambientale.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
<ol style="list-style-type: none"><li>1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;</li><li>2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;</li><li>3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;</li><li>4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:<ol style="list-style-type: none"><li>a. struttura e responsabilità;</li><li>b. formazione, sensibilizzazione e competenza;</li><li>c. comunicazione;</li><li>d. coinvolgimento del personale;</li><li>e. documentazione;</li><li>f. controllo efficace dei processi;</li><li>g. programmi di manutenzione;</li><li>h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;</li><li>i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;</li></ol></li><li>5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:<ol style="list-style-type: none"><li>a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);</li><li>b. alle misure preventive e correttive;</li><li>c. alla tenuta dei registri;</li><li>d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;</li></ol></li><li>6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;</li><li>7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;</li><li>8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;</li><li>9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).</li></ol> <p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT</p>	APPLICATA	La Ditta ha un sistema di gestione ambientale, ancorchè non formalmente codificato: oggetto di specifica prescrizione

	Applicata SI/NO	Note
<p>includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>		

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.	SI	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	

c	Elaborare un piano d'emergenza relativo alle	Generalmente applicabile	SI	
---	--	--------------------------	----	--

	<p>emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>			
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	
e	<p>Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.</p>	Generalmente applicabile	SI	

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	
b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono	SI	

		economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.		
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0	
	Suini da ingrasso	7,0-13,0	SI
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0	
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8	
	Polli da carne	0,2 – 0,6	
	Anatre	0,4 – 0,8	
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>	

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame  
<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg	Rispetto dei BAT-
-----------	----------------	---	-------------------

		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)	AEPL (SI/NO)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suineti svezzati	1,2 – 2,2	
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4	SI
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0	
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45	
	Polli da carne	0,05 – 0,25	
	Tacchini	0,15 – 1,0	
<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche <sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame			

#### 1.4 Uso efficiente dell'acqua

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	Non applicata per limitazioni di tipo igienico-sanitario

## 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carrobotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	NO	Spandimento agronomico non effettuato

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	NO	Non presenti sistemi di riscaldamento/raffrescamento
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	Capannoni con ventilazione naturale (cupolino) 1B e 2, forzata (caminelle) capannoni 1° e 2B

c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che	SI	
---	---	--	----	--

		utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.		
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	NO	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NON PERTINENTE	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi- deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NON PERTINENTE	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi,  - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera	SI	Limitatamente ai capannoni 1B e 2

		<p>o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi.</p> <p>Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre,</li> <li>- a causa di condizioni climatiche estreme.</li> </ul>		
<p>(<sup>1</sup>) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2</p>				

### 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo cronoprogramma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	<p>BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.</p>	<p>NO</p>	<p>La valutazione di impatto acustico dimostra il rispetto dei limiti di legge</p>

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	I livelli di rumore possono essere ridotti: i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili) ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	
c	Misure operative	Fra queste figurano misure, quali: i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile; ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto; iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile; iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione; v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile; vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.	Generalmente applicabile	SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	Queste includono attrezzature quali: i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale ii. pompe e compressori iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum,	La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.	SI	

		alimentatori compatti			
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	Ciò comprende: i. riduttori di rumore; ii. isolamento dalle vibrazioni; iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici); iv. insonorizzazione degli edifici.	L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.  Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.	NON PERTINENTE	
f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	NON PERTINENTE	

### 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	NON PERTINENTE	Sistema basato sul liquame
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	Sistema basato sul liquame
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	NO	Alimentazione razionata
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	SI	Alimentazione a liquido
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	Mangime secco depositato in silos non dotati di sistema di riempimento pneumatico
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	NO	Ventilazione naturale
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in	NON PERTINENTE	

		particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.		
2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NON PERTINENTE	
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NON PERTINENTE	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NON PERTINENTE	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NON PERTINENTE	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NON PERTINENTE	
4	Scrubber con soluzione acida		NON PERTINENTE	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NON PERTINENTE	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NON PERTINENTE	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a	NON PERTINENTE	

		causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.		
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito: i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma; ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori; iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati; iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione; v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	SI	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	
b	Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione: - mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati), - ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli	La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.  La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso	SI  SI	

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<p>effluenti di allevamento),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	<p>recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p> <p>Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.</p>	<p>SI</p> <p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anziché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nelle parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	<p>L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.</p>	<p>SI</p> <p>SI</p> <p>NON PERTINENTE</p> <p>NO</p> <p>NON PERTINENTE</p> <p>SI</p>	<p>Limitatamente ai capannoni con estrazione d'aria forzata</p>
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero</p>	<p>NO</p>	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.		
e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	SI	Vasche coperte (copertura a tenda per la vasca di nuova realizzazione e copertura flottante per vasca esistente)
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NON PERTINENTE	
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NON PERTINENTE	
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NON PERTINENTE	
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Spandimento agronomico non effettuato
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Spandimento agronomico non effettuato
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

### 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è	NON PERTINENTE	

		secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.		
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	SI	

		Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.		
c	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	SI	
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	SI	
b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non applicabile
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non applicabile
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	SI	Copertura a tenda per la vasca di nuova realizzazione e copertura flottante per vasca esistente
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non applicabile
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	
b	Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NON PERTINENTE	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami; durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	SI	
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	SI	
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone)	Generalmente applicabile ai	NON	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	lagoni	PERTINENTE	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NON PERTINENTE	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	SI	Vedi PMC
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.				

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NON PERTINENTE	

b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NON PERTINENTE	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello	NON PERTINENTE	

		spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.		
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NON PERTINENTE	
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</li> <li>- la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico,</li> <li>- vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.</li> </ul>	NON PERTINENTE	
(¹) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li> <li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li> <li>- la rotazione colturale,</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li> </ul>	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio	NON	Spandimento

	<p>significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li> <li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li> </ol>	PERTINENTE	agronomico non effettuato
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	<p>Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione.</p> <p>Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno.</p> <p>Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione.</p> <p>Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.</p>	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
b	<p>Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spandimento a raso in strisce;</li> <li>2. Spandimento con scarificazione;</li> </ol>	<p>L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %.</p> <p>Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;</p>	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .				

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NON PERTINENTE	Spandimento agronomico non effettuato

Tabella 1.3

**Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT**

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)	Rispetto dei BAT-AEPL (SI/NO)
Intervallo	0 <sup>(1)</sup> – 4 <sup>(2)</sup>	NON PERTINENTE
<p><sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata.  <sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari</p>		

**1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo**

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1					

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacale utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	SI	
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2					

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</li> <li>- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</li> </ul>	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Vedi indicazione del PMC

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NON PERTINENTE	Sistema basato sul liquame
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	NON PERTINENTE	Sistema basato sul liquame
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2					

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	SI	L'impianto non è dotato di sistema di trattamento

(<sup>1</sup>)La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	
b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
		nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.			
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

## 2. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 2.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per suini

BAT 30. Al fine di ridurre le emissioni di ammoniaca nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Specie animale	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Una delle seguenti tecniche, che applicano uno dei seguenti principi o una loro combinazione: i) ridurre le superfici di emissione di ammoniaca; ii) aumentare la frequenza di rimozione del liquame (effluenti di allevamento) verso il deposito esterno di stoccaggio; iii) separazione dell'urina dalle feci; iv) mantenere la lettiera pulita e asciutta.			SI SI NO NO	

	o. Fossa profonda (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio:	Tutti i suini	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che una fossa profonda non sia combinata con un	SI	Per il capannone 1A, in combinazione
--	--	---------------	---	----	--------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>- una combinazione di tecniche di gestione nutrizionale,</li> <li>- sistema di trattamento aria,</li> <li>- riduzione del pH del liquame,</li> <li>- raffreddamento del liquame.</li> </ul>		sistema di trattamento aria, raffreddamento del liquame e/o riduzione del pH del liquame. 21.2.2017 L 43/255 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT		con tecniche di gestione nutrizionale
1. Sistema a depressione per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	SI	Per i capannoni 1B, 2 e 2B
2. Pareti inclinate nel canale per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	
3. Raschiatore per una rimozione frequente del liquame (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Tutti i suini		NO	
4. Rimozione frequente del liquame mediante ricircolo (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato)	Tutti i suini	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche. Se la frazione liquida del liquame è usata per il ricircolo, questa tecnica può non essere applicabile alle aziende agricole ubicate in prossimità dei recettori sensibili a causa dei picchi di odore durante il ricircolo.	NO	
5. Fossa di dimensioni ridotte per l'effluente di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato)	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	SI	

6. Sistema a copertura intera di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	I sistemi a effluente solido non sono applicabili ai nuovi impianti, a meno che siano giustificabili per motivi di benessere degli animali. Può non essere applicabile a impianti a ventilazione naturale ubicati in climi caldi e a impianti esistenti con ventilazione forzata per suinetti svezzati e suini da ingrasso.	NO	
7. Ricovero a cuccetta/capannina (in caso di pavimento)	Scrofe in attesa di calore		NO	

	parzialmente fessurato).	e in gestazione Suinetti svezzati Suini da ingrasso	BAT 30.a7 può esigere un'ampia disponibilità di spazio.		
	8. Sistema a flusso di paglia (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso		NO	
	9. Pavimento convesso e canali distinti per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di recinti parzialmente fessurati).	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
	10. Recinti con lettiera con generazione combinata di effluenti di allevamento (liquame ed effluente solido).	Scrofe allattanti		NON PERTINENTE	
	11. Box di alimentazione/riposo su pavimento pieno (in caso di recinti con lettiera).	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	Non applicabile agli impianti esistenti privi di pavimento in cemento.	NON PERTINENTE	
	12. Bacino di raccolta degli effluenti di allevamento (in caso di pavimento tutto o parzialmente fessurato).	Scrofe allattanti	Generalmente applicabile	NON PERTINENTE	
	13. Raccolta degli effluenti di allevamento in acqua.	Suinetti svezzati Suini da ingrasso	Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
	14. Nastri trasportatori a V per gli effluenti di allevamento (in caso di pavimento parzialmente fessurato).	Suini da ingrasso		NO	
	15. Combinazione di canali per gli effluenti di allevamento e per l'acqua (in caso di pavimento tutto fessurato).	Scrofe allattanti		NON PERTINENTE	
	16. Corsia esterna ricoperta di lettiera (in caso di pavimento pieno in cemento).	Suini da ingrasso	Non applicabile nei climi freddi. Può non essere generalmente applicabile agli allevamenti esistenti per considerazioni tecniche e/o economiche.	NO	
b	Raffreddamento del liquame.	Tutti i suini	Non applicabile se: - non è possibile riutilizzare il calore; - si utilizza lettiera.	NO	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Tutti i suini	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
d	Acidificazione del liquame,	Tutti i suini	Generalmente applicabile	NO	
e	Uso di sfere galleggianti nel canale degli effluenti di allevamento.	Suini da ingrasso	Non applicabile agli impianti muniti di fosse con pareti inclinate e agli impianti che applicano la rimozione	NO	

			del liquame mediante ricircolo.	
(1) Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.1.1 e 4.1.2				

Tabella 2.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini**

Parametro	Specie animale	BAT-AEL (1) (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)	Rispetto dei BAT-AEL (SI/NO)
Ammoniaca espressa Come NH <sub>3</sub>	Scrofe in attesa di calore e in gestazione	0,2 – 2,7 (2) (3)	
	Scrofe allattanti (compresi suinetti) in gabbie parto	0,4 – 5,6 (4)	
	Suinetti svezzati	0,03 – 0,53 (5) (6)	
	Suini da ingrasso	0,1 – 2,6 (7) (8)	SI

(1) Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.  
(2) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 4,0 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(3) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a11, il limite superiore del BAT-AEL è 5,2 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(4) Per gli impianti esistenti che utilizzano BAT 30 una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 7,5 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(5) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(6) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7 o 30.a8, il limite superiore del BAT-AEL è 0,7 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(7) Per gli impianti esistenti che utilizzano una fossa profonda in combinazione con tecniche di gestione nutrizionale, il limite superiore del BAT-AEL è 3,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.  
(8) Per gli impianti che usano BAT 30.a6, 30.a7, a8 o 30.a16, il limite superiore del BAT-AEL è 5,65 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/

Capitolo 3 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

La SOCIETA' AGRICOLA GEO di GALLO MARCO & C. S.S. è autorizzata a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)", allevando il cosiddetto suino intermedio (macellazione prevista tra i 125 ed i 135 kg), presso l'installazione sita in località Partidor, nel Comune di Montereale Valcellina (PN), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la superficie libera totale comprensiva di tutti i capannoni è pari a 2.980 m<sup>2</sup>, così suddivisa:

	n. box	SL per ogni box [m <sup>2</sup> ]	SL totale [m <sup>2</sup> ]
Capannone 1A	8	15,84	126
	48	10,8075	519
Capannone 1B	28	13,201	369
Capannone 2	82	13,2192	1.084
	4	12,6684	50
Capannone 2B	40	20,815	832
		Totale	2.980

2. con riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 122/2011 per capi di peso superiore a 110 kg, il numero di posti suino per ciclo è pari a 2.980;
3. in base a specifica indicazione dell'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, tenuto conto di sfofimenti e mortalità, può essere accasato un numero massimo di capi pari a 3.874 per ciclo (= 2.980 + 30%);
4. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento modificando quanto riportato al punto 1 deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
5. nel caso in cui il gestore intenda condurre l'allevamento modificando la categoria merceologica di allevamento, deve preventivamente trasmettere la comunicazione di cui all'art. 29nonies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
6. le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per suini devono rispettare i seguenti valori BAT-AEL:
  - pari a 2,60 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno;
7. al fine di accasare i capi nel capannone 2B di nuova realizzazione, il gestore deve preventivamente provvedere alla copertura di entrambe le vasche per lo stoccaggio dei liquami e darne comunicazione alla Regione e all'ARPA FVG;
8. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione dei liquami prodotti dall'allevamento per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
9. il gestore deve rispettare i limiti acustici previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Montereale Valcellina;
10. entro 90 giorni dall'avvio della nuova configurazione dell'allevamento il gestore deve effettuare delle rilevazioni acustiche presso i recettori sensibili al fine di verificare i limiti acustici previsti dal Comune di Montereale Valcellina. Entro 60 giorni dall'effettuazione delle rilevazioni acustiche, il gestore deve trasmettere gli esiti alle Regione FVG, ad ARPA FVG e al Comune di Montereale Valcellina;
11. a seguito di ogni impiego del sistema di disinfezione la superficie della platea deve essere risciacquata dai residui del disinfettante impiegato. Le acque contenenti disinfettante raccolte nel pozzetto devono essere gestite come rifiuti, tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione attestante il loro corretto smaltimento;

12. l'acqua prelevata dalla rete idrica del Consorzio Cellina Meduna deve essere indicata ed impiegata come "*non potabile*";
13. entro 12 mesi dalla pubblicazione di uno specifico documento dell'Autorità Competente per fornire indicazioni uniformi per la predisposizione del Manuale di Gestione Ambientale, il gestore deve redigere un Manuale di Gestione Ambientale per l'attuazione del Sistema di Gestione Ambientale previsto dalla BAT 1 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
14. la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene;
15. il gestore dell'installazione deve utilizzare modalità gestionali che permettano di minimizzare le emissioni diffuse polverulente;
16. in caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG le planimetrie aggiornate;
17. l'allevamento deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se necessario, di lotta alla proliferazione degli insetti.

Si ricorda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 22 del D.P.Reg. n. 0119/Pres d.d. 30/09/2022, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'art. 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos – devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e/o non sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail [autocontrolli.aia@arpa.fvg.it](mailto:autocontrolli.aia@arpa.fvg.it) i

riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo. Le eventuali analisi relative ai campionamenti prescritti dal PMC devono essere consolidate entro 90 giorni dal campionamento, mentre la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno. Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare tutte le procedure gestionali descritte al punto 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG (Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente) gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Tab. 1.1.1 – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (caratteristiche tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo su quantità	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. taniche, contenitori in plastica, ecc.	Disinfezione fine ciclo	Kg-l/anno	Ogni ricezione o ogni 2 mesi	Visivo	Contabilità e registro
Altro <sup>1</sup>						

Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Registro
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Registro
Carne prodotta	kg	kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente fine ciclo)	kg	kg	Fine ciclo e annuale	Registro
Durata ciclo	giorni	Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti	numero	Unità/ciclo	A fine ciclo	Registro

<sup>1</sup> Devono essere identificate tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo

## 1.2 Consumo risorse idriche

Tab. 1.2.1 – Risorse idriche

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Rete Consorzio bonifica Cellina Meduna	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/anno	Moduli di acqua e registro

## 1.3 Consumo energia

Tab. 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo/Anno	Contatore e registro
Combustibili	Gasolio, ecc.	m <sup>3</sup>	A fine ciclo/Anno	Contabilità aziendale/registro (a scelta del gestore)

## 1.4 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Il gestore per determinare i quantitativi sulla base di calcoli di bilancio di massa può, nel caso ritenga opportuno, avvalersi di sistemi informatici quali ad esempio Bat-Tool o fogli Excel predisposti da altre Amministrazioni.

## 1.5 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, il calcolo di stima delle emissioni in aria deve essere effettuato almeno **una volta l'anno**, applicando il sistema informatico Bat-Tool oppure con metodo manuale con i coefficienti riportati nella normativa e-PRTR o nelle vigenti BREF o nelle BAT. La relazione tecnica che espliciti le modalità e i calcoli dovrà essere trasmessa annualmente con i risultati del presente Piano.

## 2. Gestione

Tab. 2 – Gestione impianto

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Verifica funzionalità area disinfezione	Controllo visivo assenza tracce di miscela disinfettante esternamente alla platea di raccolta	Ad ogni utilizzo	Registrazione in caso di anomalia
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro

Lotta agli insetti nocivi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni intervento	Registro
Verifica condizioni superfici contenitori effluenti	Controllo visivo assenza lesioni e rotture	Annuale	Registrazione in caso di anomalia
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo impermeabilizzazione/tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Verifica di impermeabilizzazione dei piazzali dove vengono movimentate sostanze pericolose (piazzola carico/scarico gasolio, ...)	Controllo impermeabilizzazione / tenuta	Quinquennale	Documento di conformità
Controllo area di deposito dei disinfettanti	Controllo visivo	Semestrale	Documento registrazione anomalie
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Controllo	Annuale	Registro
Controllo di funzionalità e manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui domestici	Pulizia	Almeno ogni tre anni e, comunque, all'occorrenza	Registro e documenti di attestazione di smaltimento dei residui

### 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

### 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile	Fabbisogno totale di combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascuna fonte energetica	Fabbisogno totale di energia utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo/anno	Calcolo	Annuale
Produzione di effluenti (da comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti)	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo/anno	Calcolo	Annuale

## **ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005